

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2970

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati MIGLIORI, BUONTEMPO, STUCCHI e  
FATUZZO**

*(V. Stampato Camera n. 1145)*

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della  
Camera dei deputati il 19 maggio 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 maggio 2004*

**Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore  
dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e  
somministrazione di emoderivati**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(*Modifiche alla legge 25 febbraio 1992,  
n. 210*)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano alla azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.

4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 3 della legge  
14 ottobre 1999, n. 362)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:

«3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda all'azienda sanitaria locale competente, indirizzata al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 6.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.